



Città di Palermo
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

LAVORI DI RINNOVAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
ALL'INTERNO DEL QUADRILATERO
SCIUTI – LAZIO – LIBERTA' – PATERNO'

PROGETTO ESECUTIVO

<i>Elaborato:</i> TAV.11	<i>Oggetto:</i> CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO CON SCHEMA DI CONTRATTO
<i>Scala:</i> -----	
<i>Data:</i> 28/02/2014	

Gruppo di Progettazione:

AMG ENERGIA s.p.a.

Rivisitato dal Direttore dei Lavori:

Ing. Antonio Tinè

Responsabile Unico del Procedimento:

Esp. P.E. Bartolomeo Di Giovanni

CONTRATTO DI APPALTO

“Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del quadrilatero Sciuti – Lazio – libertà - Paternò”

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, il giorno del mese di in Palermo, nei locali di....., siti in, alle ore..... .

SONO PRESENTI

// Sig. che interviene nella qualità di con sede in, codice fiscale

- il Sig....., nato a il, Titolare/Rappresentante legale dell'Impresa....., con sede in (.....), n....., ove è domiciliato per la carica, codice fiscale, iscritta al n. del REA di, così come risulta dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di – Ufficio Registro delle Imprese in data, che al presente si allega con lettera “A” in originale. Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che, come risulta dal verbale ai miei rogiti del, rep., registrato a Palermo il al n., la gara avente ad oggetto “Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del quadrilatero Sciuti – Lazio – Libertà – Paternò” è stata aggiudicata provvisoriamente, con ogni riserva di legge e fatta salva l'approvazione da parte dell'organo di amministrazione della Stazione appaltante, all'impresa con sede in (.....), che ha presentato un'offerta con ribasso del% (..... per cento);

- che con Determinazione dirigenziale n.....del il Dirigente ha preso atto del verbale di gara ed ha approvato l'aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della predetta impresa subordinatamente alla presentazione della documentazione prescritta e all'esito degli accertamenti di cui alle vigenti leggi antimafia;

- che l'esito della gara è stato pubblicato sulla GURS n....., del, all'Albo del Comune di Palermo dal al
- che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, l'impresa con sede in, ha costituito deposito cauzionale definitivo per € (euro) mediante polizza fidejussoria n....., rilasciata da in data, che rimane agli atti della Stazione appaltante;
- che l'impresa con sede in, ha stipulato polizza assicurativa ai sensi dell'art.125 del DPR207/2010, per Euro (.....) mediante polizza CAR n....., dell'assicurazione di emessa dall'Agenzia in data, che rimane agli atti dell'Azienda appaltante;
- che dall'allegato certificato rilasciato dalla Camera di Commercio risulta il nulla osta ai fini dell'art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni e che pertanto, ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n.252/1998, la certificazione è equiparata a tutti gli effetti alla comunicazione rilasciata dalla Prefettura, attestante l'insussistenza della causa di decadenza, divieto o sospensione di cui alla legge predetta n.575; che l'impresa ha presentato il piano operativo di sicurezza per i cantieri temporanei o mobili previsto dal D.Lgs 81/08 e succ. mod. e int. e ☐ non / ☐ ha presentato proposte integrative del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- che, dopo l'espletamento di tutte le formalità propedeutiche, occorre procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso, i componenti convengono e dichiarano quanto segue:

Art.1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2) L'Amministrazione comunale di Palermo, come sopra rappresentata, dà in appalto all'impresa che, a mezzo del titolare accetta e si obbliga ad eseguire le opere relative a "Lavori di rinnovamento e ristrutturazione degli impianti di illuminazione pubblica all'interno del quadrilatero Sciuti – Lazio – Libertà - Paternò" da effettuarsi nel rispetto delle modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto, nel Piano di sicurezza e coordinamento per la sicurezza del cantiere e relativo Piano operativo di sicurezza, nell'elenco prezzi unitari che si allegano con lettere "B", "C", "D" ed "E".

Art.3) Le condizioni e le modalità dell'appalto sono contenute nel bando di gara e nel Regolamento di cui al DPR207/2010 che, benché non allegati, si richiamano espressamente e debbono considerarsi parte integrante del presente contratto.

Art.4) La durata indicata nella polizza fidejussoria citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di che ha emesso la polizza fidejussoria tutti gli incombeni necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino a due mesi dopo l'approvazione del collaudo dei lavori da parte dell'organo di amministrazione della Stazione appaltante.

Art.5) La durata indicata nella polizza CAR citata in premessa deve intendersi puramente presuntiva e l'impresa appaltatrice si obbliga a compiere nei confronti della "....." di

che ha emesso la polizza assicurativa tutti gli incombenti necessari per prolungare l'efficacia di essa, fino alla durata di emissione del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione appaltante.

Art.6) L'importo complessivo dei lavori da realizzare, tenendo conto del ribasso offerto nella misura dello% (.....per cento), è di Euro (.....) oltre IVA, di cui Euro (.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Art.7) Il Signor si impegna, nel caso di utilizzo parziale o totale della polizza fidejussoria in premessa richiamata, a ricostituire la stessa nella sua integrità mediante l'integrazione di quella esistente o la costituzione di una nuova polizza fidejussoria.

Art.8) Il presente contratto è disciplinato dalle norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e per quanto non previsto espressamente dal Capitolato Generale d'Appalto, nonché alla normativa inerente al contratto.

Art.9) L'impresa dichiara di essersi recata sui luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, di quelle generali e particolari che possono avere influito nella determinazione del prezzo nonché delle condizioni contrattuali che possono influire nell'esecuzione delle opere e di avere giudicato i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi. L'impresa dichiara di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori.

Art.10) La durata complessiva dei lavori è quella stabilita dall'art. 12 del capitolato speciale di appalto.

Art.11) I pagamenti avverranno nel rispetto di quanto stabilito dalli artt.18 e 19 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art.12) Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, egli deve nominare direttore tecnico dell'impresa un tecnico abilitato, secondo le previsioni e la disciplina indicata art. 9 del capitolato speciale d'appalto e darne preventiva comunicazione alla stazione appaltante.

Art.13) Per l'esecuzione del presente contratto le parti dichiarano di eleggere e mantenere domicilio come segue:

l'Amministrazione comunale di Palermo, presso la sua sede in Palermo,

.....

l'Impresa appaltatrice presso la propria sede in, via, ed in difetto presso la casa comunale di Palermo, dove potranno essere effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni. Il Foro di Palermo è competente in via esclusiva per tutte le controversie occasionate dal presente contratto e della sua esecuzione.

Art.14) Ai fini fiscali i componenti dichiarano che il presente contratto è soggetto a IVA e pertanto va soggetto alla registrazione in misura fissa, ai sensi degli art. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Art.15)

Le spese, i diritti, le tasse e i compensi notarili relativi al presente atto e al verbale di gara e suoi

conseguenziali, nulla escluso, sono a carico dell'impresa, senza possibilità di rivalsa.

Il Signor, ai sensi dell'art.1341 comma 2° del codice civile, approva specificamente tutti gli articoli del presente contratto, nonché tutte le clausole contenute negli articoli da 1 a 59 del Capitolato Speciale d'Appalto come sopra allegato.

Art.16) Il Signor dichiara che lo stesso riscuoterà, riceverà e quietanzerà le somme dovute in acconto o a saldo.

Art.17) L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data dell'ultimazione dei lavori. Si rimanda a tal fine a quanto previsto all'art. del CSA.

Art.18) L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante l'IBAN del conto corrente dedicato per l'appalto che trattasi, in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub- fornitori. Analogamente egli dovrà consegnare alla stessa stazione appaltante tutti i contratti con i fornitori, subfornitori ed eventuali subappaltatori.

Art.19) L'Amministrazione Comunale si avvarrà della clausola risolutiva di cui all'art.1456 Codice Civile e precisamente in caso di inadempienza nei confronti degli artt.10, 11, 26, 27, 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.20) Per tutte le controversie che dovessero insorgere e non dirimibili mediante gli strumenti amministrativi ordinari, il Foro competente sarà quello di Palermo.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAP.I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

CAP.II DISCIPLINA ECONOMICA

CAP. III DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

CAP. IV PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE

CAP.I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art.1- Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per il rifacimento e l'adeguamento normativo, la trasformazione del sistema di alimentazione e l'ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione in atto alimentati dalla cabina elettriche "Rose".
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art.2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue:

A)	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	
1	Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 1.146.989,83
2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12.500,00
3	Costo del personale non soggetti a ribasso	€. 177.759,04

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui all' Art.2, comma 1, lettera A), riga1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso, di cui alla riga 2 e del costo del personale di cui alla riga 3.

Art.3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente in relazione alla metodologia di computazione "a misura" dei lavori oggetto del presente appalto.
2. L'importo del contratto può variare, in diminuzione, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, sempre e comunque in base alle quantità effettivamente eseguite, secondo quanto previsto all'articolo 162 del DPR207/2010 e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale,
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dall'articolo 161 del Regolamento
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui Cap. I. Art.2, comma 1, lettera A), riga 1, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui Cap. I. Art.2, comma 1, lettera A), Riga 2, e il costo del personale di cui al Cap.I, Art.2, comma 1, lettera A), riga 3, costituiscono vincolo negoziale, i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
6. Preliminarmente alla stipula del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell'art.2 della L.R. 15/2008 sui flussi finanziari, dovrà comunicare alla stazione appaltante, l'IBAN del conto corrente dedicato per l'appalto che trattasi., in uno con quello di eventuali subappaltatori, dei fornitori e dei sub- fornitori.

Art.4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi dell'art.61 del D.P.R. 207/2010, nel seguito indicato come Regolamento, i lavori rientrano nella classifica III bis (art. 3 comma 4), la categoria prevalente è la OG10 (impianti di distribuzione dell'energia elettrica in corrente alternata e continua), con la seguente ripartizione.

CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE			
n.	Designazione delle categorie omogenee dei lavori		Euro
1	OG10	€	1.107.103,77
2	OG3	€	217.645,10
	Totale lavori A MISURA	€	1.324.748,87
	Totale oneri per la sicurezza A MISURA	€	12.500,00
	TOTALE DA APPALTARE	€	1.337.248,87

Ai sensi dell'art. 170 del Regolamento i lavori sopra descritti appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari e con le modalità previste agli articoli 40-41-42 del presente CSA.

DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi a disposizioni di legge o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza si applicano gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Nel caso di discordanza tra le clausole del presente C.S.A. e quelle del bando di gara prevalgono le previsioni del bando di gara.
5. Valgono i disegni su scala di riduzione minore.

Art.6 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari;
 - c) gli elaborati grafici e le relazioni
 - d) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131 del Dlgs163/2006 eventualmente redatto nel corso dei lavori
 - e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131 del Dlgs163/2006
 - f) il cronoprogramma delle attività g) le polizze di garanzia
 - h) capitolato generale di appalto di cui al DM LL.PP. 19/4/2000 n°145 e s.m.i.
2. Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati non indicati al Comma 1.

Art.7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1- 2, del Regolamento, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art.8 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 340 e 341 della legge n. 2248 del 1865.
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 1 e 2 dell'articolo 94 del regolamento generale.

Art.9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio legale ai sensi di Legge; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui comma 1 del presente articolo, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e la loro eventuale sostituzione si applica in toto l'art.167 del DPR207/2010.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art.11 - Consegna e inizio dei lavori

1. La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153,154 e 155 del DPR207/2010.
2. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 40 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto, è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
5. Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia eventualmente frazionato, come previsto dal progetto esecutivo, ovvero in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
6. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti ed indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere grava interamente sull'appaltatore.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'appaltatore potrà avvalersi delle facoltà prescritte dai commi 8 e 9 dell'art.153 del DPR207/2010.

Art.12 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.13 - Sospensioni e proroghe

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori nei casi previsti dagli artt.158 e 159 del Regolamento, tra le quali avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 161 del Regolamento.
2. La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
3. Non appena cessano le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori il direttore dei lavori compila un apposito verbale di ripresa dei lavori in cui viene indicato il nuovo termine contrattuale dei

lavori; detto verbale viene inviato al R.U.P.

4. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
7. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.
8. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto di quanto previsto al successivo Comma 9. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
9. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
10. Per il complessivo rallentamento dei lavori rispetto al programma, determinato dalla sopravvenuta mancanza del Direttore tecnico, l'Appaltatore può chiedere la concessione di una proroga del termine di ultimazione dei lavori della durata massima di 7 giorni.
11. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
12. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
13. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Art.14 - Penali in caso di ritardo

La misura della penale è stabilita in € 600,00 per ogni giorno di ritardo ai sensi dell'art.145 del D.P.R.207/2010 . Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% del contratto, il responsabile del procedimento avvierà le procedure previste dall'art.136 del Regolamento

1. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori.
3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per

metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

4. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.
5. La penale, nella stessa misura di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 130, comma 3;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori;
6. La penale irrogata ai sensi del comma 1 del presente articolo è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.
7. La penale irrogata ai sensi del comma 1 del presente articolo è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire al momento dell'applicazione della penale.
8. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art.15 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione. Egli deve comunque presentare alla direzione dei lavori, ai sensi del comma 10 dell'art.43 del DPR207/2010 un programma operativo dettagliato dei lavori come indicato al comma successivo.
2. Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore consegna alla direzione lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma operativo dettagliato dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento delle risorse finanziarie per eseguire i pagamenti. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
3. Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e dalla consegna dei componenti e delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
4. Il programma di cui sopra dovrà tenere conto delle esigenze di scadenze differenziate indicate nel presente Capitolato speciale di appalto.
5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore, pertanto, può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

- b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere;
 - d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
6. Ai fini dell'applicazione delle penali, si tiene conto del rispetto del programma;

Art.16 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b. l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d. il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e. il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 - f. le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

CAP.II - DISCIPLINA ECONOMICA

Art.17 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 98/2013, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. L'Anticipazione è possibile solo nel caso in cui l'affidamento dei lavori, a seguito di gara, avvenga entro il 31 dicembre 2014. Si applicano gli articoli 124 commi 1 e 2 e 140 commi 2 e 3 del Regolamento approvato con DPR 207/2010.

Art.18 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento ai sensi degli artt.141 e 143 del DPR207/2010, mediante emissione di Stato di Avanzamento dei lavori ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00)
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Il termine di emissione del certificato di pagamento non può superare i quarantacinque giorni dalla emissione dello Stato di Avanzamento.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di

- pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Relativamente ad ogni certificato di pagamento il Responsabile del Procedimento provvede a richiedere il Documento Unico di Responsabilità Contributiva (DURC) agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed alla Cassa Edile. In caso di DURC irregolare il Responsabile del Procedimento sospenderà il pagamento. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.4 del DPR 207/2010 attiverà la procedura di cui alla Circolare esplicativa n.3 del 16/2/2012 del Ministero del Lavoro. Analogamente, il Responsabile del Procedimento acquisirà la certificazione di Equitalia antecedentemente all'emissione del mandato di pagamento.
 6. La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.

Art.19 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione dell'avviso da parte del responsabile del procedimento; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al Cap. II, art. 18, comma 2, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. L'appaltatore è obbligato, ove l'importo dei lavori supera l'importo stabilito con decreto del Ministero delle infrastrutture di cui all'articolo 129 del Codice dei Contratti, a stipulare con decorrenza dalla data di emissione dalla data di certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi della medesima durata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art.20 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art.117 del DLgs 163/2006 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario come disciplinato dalla disciplina bancaria e creditizia e che sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art.21 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date in seguito nelle norme del presente capitolato speciale d'appalto e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino

- le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
 3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
 4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell'elenco dei prezzi unitari e agli eventuali nuovi prezzi concordati in corso d'opera ai sensi all'articolo 163 del DPR207/2010.
 5. Gli oneri per la sicurezza per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo, ovvero in percentuale rispetto all'importo di lavori eseguiti.

Art.22 - Lavori a corpo

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi del successivo Art.29, e queste non siano valutabili mediante i prezzi contrattuali e la formazione dei nuovi prezzi non sia ritenuta opportuna dalle parti, le stesse variazioni possono essere quantificate con atto di sottomissione "a corpo"; in tal caso il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavori a corpo e pertanto la loro contabilizzazione potrà avvenire solo dopo l'ultimazione dell'intero sistema o sub-sistema, del quale dovrà essere verificata la funzionalità in contraddittorio prima di procedere all'allibramento della partita.
5. Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.23 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 153 del regolamento generale.
2. Gli oneri per la sicurezza, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art.24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, ove questi non facciano parte di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai

- prezzi di stima decurtati dalla manodopera.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAUZIONI E GARANZIE

Art.25 - Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una cauzione provvisoria da rilasciarsi ai sensi dell'articolo 75 del Dlgs163/2006 così come recepita dalla Regione siciliana con L.R.12/2011.

Art.26 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ogni punto eccedente il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La durata della polizza dovrà essere non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Approvato il certificato di collaudo provvisorio ovvero il certificato di regolare esecuzione, l'ammontare residuo della garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ove il collaudo si prolunghi per cause non imputabili all'appaltatore oltre il termine previsto, ferme restando le responsabilità dello stesso e il diritto di rivalsa dell'amministrazione, allo spirare del termine previsto per il collaudo provvisorio la polizza verrà automaticamente considerata svincolata senza alcun ulteriore atto dell'Amministrazione, oltre quello una dichiarazione che avalli che le cause che hanno prodotto il ritardo nel collaudo non sono ascrivibili all'appaltatore.
4. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
5. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art.27 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione e la garanzia fideiussoria è ridotta nella misura e con le modalità di cui all'articolo 123-Comma 1 del Regolamento che richiama l'art.113 del Dlgs163/2010.
2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate

qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'impresa singola.

Art.28 - Assicurazione a carico dell'impresa

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare polizze assicurative, per eventuali danneggiamenti, nel corso dell'esecuzione dei lavori, subito da impianti, anche preesistenti, relativi a servizi a rete, di massimale non inferiore a € 500.000,00 anch'essa valida fino all'emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, ai sensi e con le modalità di cui all'art.125 del DPR207/2010.

CAP. III - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.29 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno. Ogni variazione potrà avvenire esclusivamente con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art.161 del Regolamento.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 del presente articolo gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella di cui al Cap. I, Art. 4 del presente capitolato, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art.30 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
3. Nei casi di cui al presente articolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art.31 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del Cap. I. Art. 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del CAP. I, Art. 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 32 – Definizione delle controversie

Qualora insorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, egli avrà facoltà di apporre eventuali riserve sul registro di contabilità nei tempi e nei modi previsti negli artt.190 e 191 del DPR207/2010.

Si procederà successivamente alla risoluzione di esse in via amministrativa mediante l'istituto dell'accordo bonario a norma dell'art.240 del DLgs163/2006.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Art.33 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 34 – Trattamento e tutela dei lavoratori – Rappresentanze sindacali

34.1 - Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data dell'ultimazione dei lavori. L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50 %, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore.

34.2 - Rappresenanze sindacali

Ai fini dell'applicazione degli artt.9,11 e 35 della Legge 20 maggio 1970 n.300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle singole concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Art. 35 – Estensione di responsabilità – Violazione degli obblighi - Oneri

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. In caso di violazione degli obblighi suddetti e di quelli di cui all'art.40 e 41 e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

Prima di procedere al pagamento dei certificati emessi in funzione dei SAL si procederà alla verifica nei modi previsti dall'art.6 del D.P.R.207/2010.

Art.36 –Disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a. i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - b. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - c. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

Art.37 - Piani di sicurezza

1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
2. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Art.38 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'Allegato XV del T.U.S.L. 81/2008 e s.m.i. e con riferimento allo specifico cantiere deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al D.Lgs. 163/2006. Esso potrà essere aggiornato qualora sia redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e lo stesso coordinatore ravvisi la necessità di modifiche e/o implementazioni. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza secondo le disposizioni di cui al DM 81/2008 coordinato al D. Lgs. n. 106/2009 e successive mm.ii.

Art.39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al Capo III art. 15 del T.U.S.L. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 15, 17 e 18 del medesimo T.U.S.L.
2. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO, DELLE FORNITURE, DEI NOLI A CALDO E A FREDDO

Art.40 – Subappalto e cottimo

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 del capitolato speciale, e come di seguito specificato:
 - a. è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, riferita all'importo contrattuale in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
 - b. fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati, alle condizioni di cui al presente articolo;
 - c. i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a "qualificazione obbligatoria" devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a. che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al

- subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b. che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio.
 - c. che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - d. che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo l'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
 - e. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
3. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- b. l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - c. nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d. le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e. le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
5. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il

subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d) del presente articolo. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Il subappalto e/o il cottimo non può essere affidato alle imprese i cui titolari si trovino nelle condizioni di cui all'art.67 del DLgs159 del 06/9/2011.

Art.41 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui DM81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art.42 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art.43 - Disciplina dei noli e delle forniture

I noli a freddo sono soggetti ad autorizzazione. Ove l'impresa non abbia esplicitamente indicato in sede di gara l'intendimento di avvalersi dei noli a freddo non potrà essere rilasciata la relativa autorizzazione.

I soggetti cui vengono subappaltati o affidati in cottimo lavori, o con cui vengono stipulati contratti per la fornitura di beni o servizi o contratti di nolo non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 e successive modifiche. L'accertata presenza in cantiere di personale e di mezzi d'opera non riconducibili all'appaltatore sarà considerata come negligenza grave da parte dell'appaltatore.

CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.44 – Controversie – Accordo Bonario – Arbitrato – Giudizio ordinario

La disciplina delle controversie che possono sorgere durante lo svolgimento dell'appalto è regolata dagli artt.240 commi 1-4 e 241 del Codice.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario. La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'appaltatore.
2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita a un arbitrato ai sensi dell'articolo 241 del Codice. Il Collegio arbitrale, nel decidere la controversia, decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

3. La procedura di cui ai commi precedenti è esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante
6. Solo in caso di infruttuosa decorrenza del termine per esperire la procedura di accordo bonario o in mancanza del raggiungimento dello stesso è possibile adire il giudizio civile ordinario; in quest'ultimo caso rimane inteso che il foro competente è quello di Palermo.

Art.45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, qualora ne ricorrano le condizioni e con le modalità di cui agli artt.135,136 e 138 del DLgs163/2006.

Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art.46 - Danni per cause di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del DPR 207/2010. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che tali danni dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisoriale, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiale ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e

perfetta dei lavori.

Art.47 - Danneggiamenti nel corso dell'esecuzione dei lavori

Nell'esecuzione delle trincee, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, l' Impresa ha l'obbligo di darne avviso al direttore dei Lavori che darà le disposizioni del caso.

L'Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori a tutte le reti di sottoservizi ed ha l'obbligo di avvertire immediatamente l'Ufficio di Direzione dei Lavori, nonché delle Società o Aziende Elettriche o Telefoniche, di GAS, di Acquedotti ecc. Nel caso in cui l'apertura di un cavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o allontanare qualsiasi fuoco che potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertirà il Servizio di Pronto Intervento dell'AMG Energia SpA.

Resta stabilito che qualora nell'esecuzione di ogni scavo, s'incontrassero tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per l'esecuzione degli scavi stessi, sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie di scavo e pertanto l'Impresa non potrà reclamare il riconoscimento di altri compensi.

DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art.48 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.

Art.49 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art.50 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.

Art.51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

1. la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti;
2. l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
3. l'apprestamento delle opere provvisorie quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, casserature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori;
4. la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza;
5. l'installazione di tabelle e segnali luminosi nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Testo Unico delle Norme della Circolazione Stradale e del relativo Regolamento di esecuzione;
6. la vigilanza e guardia del cantiere nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate;
7. la prevenzione delle malattie e degli infortuni con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca di esecuzione dei lavori;
8. la pulizia del cantiere e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio;
9. la fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico - sanitari in numero adeguato;
10. la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione;
11. lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie;
12. le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per: opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc;
13. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

14. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;
15. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
16. l'approntamento dei campioni da sottoporre, presso gli Istituti autorizzati, alle prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato, per detti accertamenti e/o verifiche tecniche si procederà ai sensi dell'art.15, commi 7 e 8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145.;
17. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
18. il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
19. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
20. la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
21. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
22. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
23. l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
24. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
25. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da calcolo, personal computer completo di opportuno hardware, software e stampante, materiale di cancelleria;
26. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
27. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione

- dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
28. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 29. la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale;
 30. la fornitura di notizie statistiche sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
 - a. numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
 - b. genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative. Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di Euro 5,00;
 31. l'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale;
 32. La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale;
 33. l'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto;
 34. l'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche, assaggi che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.
 35. la conservazione dei campioni fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi;
 36. il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni;
 37. la custodia di opere escluse dall'appalto eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti;
 38. l'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato;
 39. la fornitura di fotografie delle opere nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24;
 40. l'assunzione di un Direttore del cantiere, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori;
 41. la verifica delle calcolazioni di tutti gli impianti compresi nell'appalto, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al riguardo fossero prescritti;
 42. la verifica dei calcoli delle strutture resistenti, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere;
 43. le prove di carico e le verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, operai e strumenti) per dette prove e/o verifiche tecniche si procederà ai sensi dell'art.15, commi 7 e 8, del Decreto 19 aprile 2000 n. 145

44. la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
45. lo sgombero e la pulizia del cantiere entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.;
46. le spese di collaudazione per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore riterrà opportuno disporre, a insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini;
47. le spese di contratto ed accessorie e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
48. la verifica, ai sensi del D.M. 08/5/03 n.203, della possibilità di utilizzare le procedure di cui agli artt. 3 e 4 del citato D.M. circa l'utilizzo dei materiali provenienti da riciclo. Quanto sopra dovrà essere verificato sulla base di documentazione da sottoporre al preventivo esame del D.L. che dovrà formulare apposita certificazione e/o dichiarazione al R.U.P. sull'idoneità tecnica del materiale, proveniente da riciclo, rispetto a quello previsto in progetto. Dovrà essere inoltre verificato, sulla base di analisi tecnico economica, la parità di costo del materiale riciclato raffrontato a quanto previsto in contratto.

Art.52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni specialmente per quelle di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art.53 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno n.2 esemplari di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella Tabella sotto riportata, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

COMUNE DI PALERMO
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE OO.PP. e MANUTENZIONE

Lavori di _____

Progetto esecutivo approvato con _____ n. _____ del _____

Coordinatore Progettazione: _____ Progettisti: _____

Direzione dei lavori: _____

Responsabile Unico del procedimento: Esperto P. E. Bartolomeo Di Giovanni

Importo del progetto: Euro _____

Importo lavori a base d'asta: Euro _____

Oneri per la sicurezza: Euro _____

Importo del contratto: Euro _____

Gara in data _____ offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

qualificata per i lavori del__ categori__: _____, classifica _____ .000.000
_____, classifica _____ .000.000

Direttore tecnico del cantiere: _____

Subappaltatore	Per i lavori di		Importo lavori subappaltati
	categoria	descrizione	

Inizio dei lavori: _____ Fine lavori prevista: _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso:

COMUNE DI PALERMO
Settore
Via
Tel. 091 _____ - Fax 091 _____

Art.54 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a. le spese contrattuali;
 - b. le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c. le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art.55 - Oneri di accesso alla discarica

Per quanto concerne dell'onere per l'accesso alla discarica si prevede il rimborso all'impresa solo previa esibizione di apposita documentazione certificante l'effettivo conferimento dei rifiuti in discarica, nonché il peso dei rifiuti conferiti. Si veda in proposito quanto previsto al successivo art.61.

Art.56 - Responsabilità dell'appaltatore circa l'esecuzione delle opere.

1. L'Appaltatore è responsabile della perfetta rispondenza delle opere e parti di opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute negli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni della Direzione Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art.57 - Responsabilità dell'appaltatore. Clausola di manleva.

1. L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e sollevato l'Ente Appaltante da qualsiasi molestia ed azione di terzi, in dipendenza del contratto e dell'esecuzione dei lavori, per effetto dell'autonomia riconosciuta nell'organizzazione della impresa e del lavoro.

Art.58 - Oneri di informazione.

1. L'Impresa per i controlli delle autorità competenti, è tenuta ad esporre:
 - a. in cantiere: l'elenco giornaliero dei dipendenti propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo;
 - b. all'esterno del cantiere: il cartello informativo di cui alla normativa vigente L'impresa è altresì tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modifica intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'Impresa, nonché negli organismi tecnici e amministrativi.

Art.59 - Norme sulla mano d'opera:

1. In sede di analisi dei prezzi l'Amministrazione si è basata riguardo al costo della mano d'opera sulle tariffe sindacali di categoria. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare integralmente - nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto - il trattamento economico e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore alla data dell'offerta, per il settore e per le zone nelle quali si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che per categoria venga successivamente stipulato.

2. L'Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino a loro soluzione.
3. L'Impresa si obbliga, in particolare, ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc.. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'Impresa Appaltatrice, e per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, trasmettono all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi, ed antinfortunistici, alla Cassa Edile e all'Istituto per l'Istruzione Professionale dei Lavoratori Edili competenti per territorio.
4. L'Impresa è responsabile in solido, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme di cui al precedente punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dai precedenti punti, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altre autorità competenti, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati.
6. Il pagamento all'Impresa delle rate di acconto o della rata di saldo non sarà effettuato se il Documento Unico di Responsabilità contributiva richiesto dal R.U.P. allo SportelloUnicoPrevidenziale, richiesto anche telematicamente ai sensi dell'art.207 del DPR207/2010, dovesse indicare una qualsiasi inadempienza previdenziale contributiva.
7. Analogamente, in caso di vertenze tra l'Appaltatore ed i lavoratori a causa di eventuali mancati pagamenti di loro spettanze, non verranno corrisposte le rate di acconto né quella di saldo fintantochè l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che ai dipendenti sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né a titolo di risarcimenti di danni.

CAP. IV - PRESCRIZIONI TECNICHE E VERIFICHE

Art.60 - Scavi Rinterri e Ripristini

60.1 - Tagli stradali e scavi a sezione obbligata

I tagli di pavimentazione stradale, siano essi in attraversamento stradale o sotto marciapiede o comunque a bordo strada, dovranno essere effettuati soltanto ed esclusivamente mediante utilizzo di idonea macchina tagliASFALTO.

Gli scavi a sezione obbligata, quelli di svellimento e le demolizioni saranno eseguiti esattamente secondo le disposizioni che la Direzione dei Lavori darà volta per volta a suo insindacabile giudizio. Le profondità sono comprensive delle demolizioni delle pavimentazioni stradali. Eventualmente, a causa di interferenze con servizi del sottosuolo o altre difficoltà ritenute valide dalla D.L. potranno essere autorizzate dimensioni diverse. Quando nello scavo e nelle demolizioni si fossero oltrepassati i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro eseguito, ma anzi l'Impresa dovrà a tutte sue spese rinterrare con i materiali prescritti il volume scavato in più ed eseguire quei lavori murali o di altro genere che per tale motivo si rendessero necessari per assicurare la regolare esecuzione e la buona riuscita dell'opera. Il fondo dei cavi aperti per il collocamento in opera delle tubazioni dovrà essere ben spianato, non saranno tollerate sporgenze od infossature superiori a 5 cm rispetto al piano delle livellette assegnate di volta in volta dalla D.L.

Gli scavi sia terra che di roccia di qualsiasi natura e consistenza devono essere eseguiti con l'uso di escavatori meccanici; nei tratti in cui per particolari condizioni dovranno essere adottate maggiori cautele la D.L. potrà disporre lo scavo a mano con l'ausilio del martello automatico. Rimane sempre vietato l'uso delle mine. Inoltre, trattandosi di eseguire scavi in strade della zona urbana ove sono esistenti altri utenti del sottosuolo, l'uso dei mezzi meccanici dovrà avvenire con le dovute cautele per non arrecare danni agli stessi.

Le pareti degli scavi stessi non dovranno presentare blocchi sporgenti o masse pericolanti che, in ogni caso, dovranno essere abbattute o sgombrate a cura e spese dell'Impresa appaltatrice. I lavori di scavo saranno inoltre condotti in modo da dare facile e pronto smaltimento alle acque di infiltrazione che scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi.

L'esecuzione degli scavi avverrà per tratti, la cui lunghezza sarà stabilita dalla Direzione dei Lavori. L'esecuzione degli scavi avverrà comunque secondo le modalità e le prescrizioni vigenti emanate dal Comune di Palermo mediante apposite Ordinanze Sindacali. In particolare l'Impresa ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge dei regolamenti e le prescrizioni riguardanti le costruzioni e le demolizioni edilizie, l'incolumità pubblica e l'igiene, nonché la normativa del codice sulla disciplina della circolazione stradale della cui inadempienza è direttamente responsabile. Le opere di scavo trasversali debbono eseguirsi in due metà nel minor tempo possibile, in ore notturne e senza attrezzi rumorosi quando ragioni intenso traffico lo richiedono.

60.2 – Mezzi per non ostacolare il traffico stradale

Durante l'esecuzione dei lavori per l'apertura degli scavi e per tutto il tempo in cui questi resteranno aperti, bisognerà adottare tutte le disposizioni necessarie per garantire la libertà e la sicurezza del transito ai pedoni, agli animali ed ai veicoli. Appositi ponticelli di legno, della larghezza di ml. 0,80, verranno costruiti per dare comodo accesso ai fabbricati situati lateralmente allo scavo nel caso di attraversamenti di abitanti.

Sono egualmente a carico dell'Impresa le segnalazioni luminose della zona interessata dei lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero traffico. Dette segnalazioni luminose saranno tenute in funzione per tutta la durata della pubblica illuminazione e debbono essere sorvegliate per evitare che abbiano a rimanere spente. Ogni danno o responsabilità dipendente da mancanza di segnalazioni luminose funzionanti è a carico dell'Impresa.

L'Impresa dovrà adottare tutte le cautele atte a garantire il pubblico transito sia sulla carreggiata che sui marciapiedi. In prossimità delle caditoie stradali non si dovrà depositare materiale di alcun genere; l'Impresa dovrà adottare gli accorgimenti necessari per evitare che detto materiale possa ostruire le caditoie stesse. L'Impresa dovrà mantenere le transenne, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati sino all'avvenuto ripristino. Per i tagli trasversali e per i tagli in genere per i quali si rende necessaria l'immediata apertura al transito, per

i quali quindi, non è possibile transennare, l'Impresa oltre ad assicurare, sino all'avvenuto ripristino, la sorveglianza ed il mantenimento della necessaria segnaletica, dovrà particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo unica responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi. Durante i lavori di qualsiasi fossato ed in genere le zone interessate dei lavori dovranno essere delimitate da transenne. Di notte dovranno collocarsi oltre le transenne anche idonee segnaletiche verticali e luminose della zona interessata dai lavori e comunque di tutti gli ostacoli al libero traffico.

60.3 – Utenti del sottosuolo

Nell'esecuzione delle trincee, tutte le volte che si incontreranno tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas e di acqua, cavi elettrici, telegrafici e telefonici, l'Impresa ha l'obbligo di darne avviso al direttore dei Lavori che darà le disposizioni del caso. L'Impresa resta comunque responsabile dei danni che possono venire dai lavori a dette opere ed ha l'obbligo di avvertire immediatamente gli Uffici di Direzione dei lavori, delle Società o Aziende Elettriche o Telefoniche, del GAS, dell'Acquedotto, ecc.. Nel caso, che, l'apertura di un cavo provocasse emanazioni di gas, si provvederà a spegnere o allontanare qualsiasi fuoco che potrebbe trovarsi nelle vicinanze del lavoro e subito si avvertirà il Servizio di Pronto Intervento dell'AMG Energia SpA. Comunque resta stabilito che qualora nell'esecuzione di ogni scavo, s'incontrassero tubazioni e cunicoli di fogna, tubazioni di gas o acqua, eventuali maggiori oneri che si potessero presentare per l'esecuzione degli scavi stessi, sono stati considerati nei prezzi unitari di elenco relativi alle varie categorie di scavo e pertanto l'Impresa non potrà reclamare il riconoscimento di altri compensi. Resta in sostanza stabilito che qualora per effetto di false manovre o perché l'Impresa abbia mancato di adottare le cautele necessarie si verificassero danni a sottoservizi di qualsiasi genere, questi, qualunque ne potrà essere l'entità, saranno esclusivo carico dell'Impresa medesima.

60.4 - Rinterri

Il rinterro degli scavi, siano essi eseguiti su sede stradale o su marciapiede deve essere eseguito, di norma, esclusivamente mediante utilizzo di una miscela stabilizzante composta da sabbia vagliato dei gruppi A1 A2 A3 A4 A5 accuratamente miscelata, per ogni mc, con un sacco di cemento tipo 325. Detta miscela dovrà essere disposta secondo strati di spessore di circa 20mc, adeguatamente bagnati e costipati.

In caso di scavo su marciapiede il suddetto rinterro dovrà essere effettuato fino agli ultimi 10 cm della sezione di scavo, i quali saranno invece realizzati con battuto cementizio rispettando i quadrettoni esistenti. In caso di scavo su sede stradale gli ultimi 15 cm dovranno eseguirsi con conglomerato bituminoso (binder). Qualora solo su esclusiva ed esplicita decisione del D.L. si rendesse necessario procedere al rinterro di scavi con materiali di risulta, dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, le quali dovranno essere ben pigiate curando però di non causare danni dei quali sarà sempre ed in ogni caso responsabile l'Impresa. L'Impresa deve assicurare una umidificazione ed un grado di costipamento tali da garantire che nel tempo non si verifichino cedimenti della pavimentazione.

L'Impresa dovrà mantenere le transennature, la segnaletica e la sorveglianza dei cavi ricolmati e comunque adottare tutte le necessarie cautele a salvaguardia della pubblica incolumità sino alla data di decorrenza del verbale di consegna all'Amministrazione Comunale, essendo sino a tale momento unica responsabile di qualsiasi incidente abbia a verificarsi in dipendenza dei suddetti lavori.

Per i tagli in genere per i quali si rendesse necessario l'immediata apertura al transito, per i quali quindi non è possibile transennare, l'Impresa, oltre ad assicurare la sorveglianza ed il mantenimento della necessaria segnaletica sino all'avvenuto ripristino, dovrà particolarmente curare il continuo ricolmo dei cavi essendo sino a tale momento unica responsabile di qualsiasi incidente. Ogni spesa derivante dagli oneri di cui sopra è totalmente a carico dell'Impresa essendosene tenuto conto nella formazione dei prezzi.

60.5 – Ripristini stradali e di marciapiedi

L'Impresa ultimati i rinterri dovrà eseguire subito il ripristino delle preesistenti pavimentazioni stradali e/o di marciapiedi come descritto nei relativi articoli di elenco prezzi.

Il ripristino con binder dovrà, in particolare, essere effettuato immediatamente non appena completato il rinterro dello scavo e dovrà essere seguito dall'esecuzione della scarifica e del tappetino d'usura nei tempi più brevi e comunque non oltre una settimana dopo l'apposizione del binder. L'esecuzione dei ripristini dovrà comunque essere eseguita secondo le modalità e le prescrizioni vigenti emanate dal Comune di Palermo che entrano a far parte della documentazione di affidamento al momento della consegna dei lavori. Si precisa infatti che gli articoli di elenco prezzi rispecchiano tale normativa anche se, per brevità, le voci richiamate, sono state riassunte. Poiché la larghezza del tappetino di usura sarà fissato dall'Authority per una dimensione maggiore della larghezza dello scavo, e quindi del misto bitumato semichiuso, in particolare si prescrive che tale maggiore larghezza della strada venga opportunamente scarificata.

Il ripristino con battuto cementizio dovrà avere spessore minimo di cm10 ed essere completo dello strato superiore di fino per gli ultimi 3 cm.

Art.61 - Materiali di risulta – trasporto a rifiuto

I materiali provenienti dalle demolizioni e dagli scavi a sezione obbligata saranno immediatamente allontanati dal cantiere e saranno trasportati alle pubbliche discariche come prescritto dalle relative disposizioni di legge delle prescrizioni dell'Authority del Comune di Palermo (allegato B).

In ogni caso i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono essere gestiti a cura e spese dell'appaltatore come previsto dal Dlgs n.152/2006. In particolare:

- l'appaltatore assume il ruolo di produttore di rifiuti e si assume ogni responsabilità e compito di gestione, trasporto, destino e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito del cantiere;
- per la gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri esterni non è previsto un deposito temporaneo ma anzi gli stessi rifiuti dovranno essere avviati immediatamente allo smaltimento o al recupero
- l'appaltatore entro dieci giorni dalla consegna dei lavori dovrà produrre alla Direzione Lavori copia delle autorizzazioni dei trasportatori e copia delle autorizzazioni e copia degli impianti di destino ovvero dichiarazione nella quale attesti la conformità delle autorizzazioni dei trasportatori e degli impianti di destino dallo stesso individuati ed entro novanta giorni dall'avvenuto trasporto dovrà consegnare alla stessa D.L. copia autentica della quarta copia del formulario dei rifiuti timbrata dall'impianto ricevente; l'inosservanza di tale incombenza, per le quali non è previsto alcun compenso aggiuntivo se non quello di cui all'Elenco dei Prezzi unitari, provoca la sospensione del trasporto dei materiali fino al completamento della documentazione necessaria.
- Il formulario dei rifiuti viene predisposto dall'Appaltatore a sua cura, spese e responsabilità; allo stesso modo la responsabilità della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti è dell'appaltatore medesimo.

Art.62 - Utilizzo di materiali recuperati e riciclati.

L'art.24 della L.R. 12/2011 prevede che le imprese appaltatrici utilizzino, nell'ambito delle lavorazioni, una quota di materiali non inferiori al 30% del fabbisogno provenienti dal riciclo degli inerti.

In particolare, detti materiali dovranno essere impiegati in tutte le lavorazioni edili per l'esecuzione dei cavidotti ed i ripristini stradali e di marciapiedi. L'appaltatore, a tal fine, dovrà produrre al Direttore dei Lavori idonea certificazione attestante quanto sopra relativamente ai materiali impiegati.

Art.63 - Cavidotti per linee elettriche e pozzetti di ispezione

Per la realizzazione dei cavidotti si dovrà impiegare esclusivamente tubo in materiale termoplastico estruso (PVC) di tipo corrugato, con resistenza allo schiacciamento non inferiore a 450N , conforme alla prova di tensione applicata con tensione di perforazione superiore a 2.000Veff a 50 Hz per 15 sec. , completo di marchio IMQ. La posa del tubo dovrà comprendere l'esecuzione delle giunzioni e l'eventuale introduzione di filo zincato all'interno per facilitare il tiro dei cavi. La presenza del cavidotto dovrà essere evidenziata dalla posa di nastro di plastica segnalatore posto al di sopra della tubazione ad opportuna distanza.

Per la realizzazione dei pozzetti, siano essi rompitratta o di derivazione, è previsto il getto in opera degli stessi. I pozzetti dovranno essere perfettamente drenanti per evitarne l'allagamento. In caso di allagamento a seguito di pioggia, l'Impresa dovrà rifare il pozzetto a propria cura e spese. E' ammesso, solo ed esclusivamente a seguito di autorizzazione esplicita della Direzione Lavori, l'utilizzo di pozzetti prefabbricati, i quali comunque dovranno essere del tipo "senza fondo" per evitarne l'allagamento.

I pozzetti dovranno essere richiusi mediante chiusini in ghisa sferoidale conformi alle Norme UNI-EN124, del tipo carrabile se posti in sede stradale (classe D con carico di rottura 400kN)) e recante la marcatura prevista dalla citata norma. Dovranno altresì essere rivestiti con vernice bituminosa e muniti di guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza

Art.64 - Impianti di messa a terra.

Gli impianti verranno realizzati, in linea di massima, in Classe II e pertanto privi di messa a terra. In ogni caso, qualora ad insindacabile indicazione in tal senso della Direzione dei Lavori dovessero essere installati o verificati impianti di messa a terra, le modalità di esecuzione e verifica dei dispersori di terra saranno quelle prescritte dalle Norme CEI 64-8 e CEI 11-1 .

Art.65 - Quadri elettrici di sezionamento e telecontrollo

Il cablaggio di quadri elettrici per impianti di pubblica illuminazione in derivazione dovrà avvenire con il massimo scrupolo e nella puntuale osservanza degli schemi forniti dalla D.L. e delle Norme di riferimento CEI 23-51 e 17-13, nei confronti delle quali ogni quadro dovrà essere certificato dall'Appaltatore.

I quadri elettrici di alimentazione degli impianti dovranno essere contenuti entro armadi stradali in vetroresina, del tipo a doppio scomparto per l'alloggiamento del misuratore di energia, avente grado di protezione minimo IP44 da installare sopra apposito basamento in calcestruzzo.

Ogni quadro dovrà essere in tutto e per tutto conforme alle caratteristiche indicate in Elenco Prezzi e nei Particolari Costruttivi e contenere tutte le apparecchiature ivi indicate.

In particolare, i quadri comprenderanno opportuni circuiti elettronici di telecontrollo i quali, tramite moduli GSM completi di alimentatore e gruppo batterie, consentiranno che l'intero impianto venga controllato da un centro di controllo che verrà realizzato con altro progetto, le cui caratteristiche dovranno essere comunque note all'appaltatore il quale dovrà curare che non possano verificarsi future incompatibilità di sistema.

In ogni quadro dovranno essere cablate tutte le apparecchiature di potenza e telecontrollo previste negli schemi elettrici di cui ai particolari costruttivi. Tutti i circuiti ed i relativi interruttori di protezione dovranno essere installati prendendo in adozione tutti gli accorgimenti per evitare surriscaldamenti e contatti accidentali. Detti circuiti devono essere riportati in morsettiera utilizzando capicorda a schiacciamento da attestare alla barra DIN mediante serraggio tale da evitare surriscaldamenti e conseguenti scintillamenti. Tutti i circuiti dovranno essere numerati e dovranno essere realizzate targhette con diciture chiaramente indicanti l'utilizzazione del relativo circuito.

Art.66 - Modalità di installazione dei cavi.

A seconda dei casi, dovrà adottarsi una delle seguenti disposizioni, in accordo a quanto previsto dalle CEI 11.17 (Impianti di distribuzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo) e CEI 11.4 (Esecuzione delle linee elettriche aeree esterne):

- posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o non interrate, o in cunicoli non praticabili;
- posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, autoportanti o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;

Per la tensione di isolamento dei cavi, sotto guaina o meno, si dovrà far riferimento alle suddette norme CEI, lo stesso dicasi per quanto riguarda la posa dei cavi in relazione a: temperatura di posa, raggi di curvatura, sollecitazioni a trazione, distanze di rispetto.

a) posa di cavi elettrici isolati, sotto guaina, in tubazioni che siano interrate o in cunicoli non praticabili;

- sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà costituire in primo luogo un letto di sabbia di fiume, vagliata e lavata, o di cava, vagliata, dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà distendere il cavidotto in PVC.
- sulla sabbia così posta, qualora non sia stato inserito il tegolo di protezione meccanica, si dovrà infine effettuare una colata di calcestruzzo dosato a 150 Kg/mc d'impasto di spessore tale da ricoprire il tutto per uno spessore di almeno 5 cm

- per la profondità di posa sarà generalmente seguito il concetto di avere i cavidotti posti sufficientemente al sicuro da possibili scavi superficiali per riparazioni ai manti stradali e cunette eventualmente sovrastanti, o movimenti di terra nei tratti a prato o giardino.
- il diametro della tubazione dovrà essere non inferiore ad 1,4 volte il diametro del cavo o del cerchio circoscrivente i cavi, sistemati a fascio;

b) posa aerea di cavi elettrici isolati, sotto guaina, o sospesi a corde portanti o fissati ai muri dei fabbricati;

- saranno ammessi a questo di posa unicamente i cavi relativi a linee di prima classe, ovvero destinati a sopportare tensioni di esercizio non superiori a 1000 V, isolati in conformità alle norme CEI. .
- Valendo quanto suddetto, potranno essere impiegati cavi sospesi a treccia indipendente in acciaio zincato (sospensione americana) a mezzo di fibbie e ganci di sospensione, opportunamente scelti, sulla base delle sollecitazioni agenti, fra i tipi commerciali, intervallati non più di 40 cm l'uno dall'altro. Per la tenuta dei cavi sui sostegni, tramite le predette trecce di acciaio, si impiegheranno collari e mensole di ammarro opportunamente scelti fra i tipi commerciali, sulla base delle sollecitazioni agenti.

Art.67 - Sostegni di pubblica illuminazione

I sostegni per l'installazione dei corpi illuminanti saranno di due tipologie: pali tronco-conici zincati per installazione cima-palo e pali del tipo idoneo per arredo urbano, realizzati in acciaio zincato verniciati di colore antracite. Essi dovranno essere collocati entro blocchi di fondazione in calcestruzzo già predisposti e dovranno essere messi perfettamente "a piombo" mediante applicazione di cunei e successivo riempimento del foro con materiali inerti.

67.1 – Pali tronco-conici zincati

I sostegni dei corpi illuminanti saranno realizzati con pali tronco conici a stelo dritto ricavati, mediante procedimento di laminazione a caldo, da tubo in acciaio S275JR UNI EN 10025 saldati E.R.W. UNI 7091/92; il processo di laminazione a caldo deve essere del tipo automatico a controllo elettronico ad una temperatura di circa 700° C, con saldatura longitudinale interna di II° classe (DM 14/02/92) a completa penetrazione, senza saldature esterne, compreso protezione del palo contro la corrosione mediante zincatura a caldo rispondente alle prove di cui alla Norma CEI 7.6. I pali dovranno essere del tipo senza asola per passaggio cavi e dotati di guaina termorestringente lunga almeno 60cm centrata in corrispondenza della sezione d'incastro.

67.2 – Pali tronco-conici zincati e verniciati per arredo urbano

Per alcune zone residenziali che verranno indicate negli elaborati progettuali verranno collocati pali in acciaio zincati e verniciati con vernice di colore RAL, ottenuta a seguito di diversi cicli che prevedono microsabbatura, una mano di primer epossidico bicomponente secondo quanto espresso, in dettaglio, nelle voci di Elenco Prezzi. Il colore della verniciatura da scegliere dovrà essere concordato con la Direzione lavori. I pali saranno costituiti da una base cilindrica con parte superiore conica raccordata mediante un'unica rastrematura e saranno dotati di sbraccio di lunghezza variabile secondo quanto indicato nelle planimetrie e nei particolari costruttivi.

Art.68 – Apparecchi illuminanti , utilizzo di lampade HID

Tutti gli apparecchi illuminanti saranno equipaggiati con lampade a ioduri metallici con bruciatore ceramico e a LED. In ogni caso, ognuna delle tipologie di apparecchio illuminante dovrà essere in tutto e per tutto conforme alle caratteristiche tecniche indicate in dettaglio nell'Elenco Prezzi Unitari. Tali lampade ed i relativi alimentatori, ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 22 Febbraio 2011, dovranno soddisfare i requisiti di cui alle tabelle indicate all'art.5.1.2 dello stesso decreto.

A tal proposito l'appaltatore dovrà produrre scheda tecnica del fornitore attestante i requisiti delle lampade e degli alimentatori da installare.

Le apparecchiature tutte dovranno in ogni caso essere munite di certificazioni di prodotto e riportare le proprie caratteristiche tecniche in targhetta all'interno dell'involucro. Ogni tipologia di apparecchiatura dovrà essere corredata di curve fotometriche certificate da un ente o istituto certificatore abilitato, al fine di verificare il soddisfacimento dei risultati previsti nei calcoli illuminotecnici di progetto.

Preliminarmente all'approntamento delle forniture l'Appaltatore dovrà sottoporre alla Direzione dei Lavori, per la sua approvazione, una campionatura di apparecchiature tra quelle che soddisfano le caratteristiche indicate nell'Elenco dei Prezzi unitari. Il Direttore dei Lavori si riserva di sottoporre a test presso un laboratorio di propria fiducia il campione delle apparecchiature proposte e di accettarle o rifiutarle senza che l'appaltatore possa per questo accampare pretese di alcuna natura. In ogni caso, una volta individuato il tipo di apparecchiatura, esso sarà invariabile durante tutta la durata dell'appalto, senza eccezione alcuna. In mancanza di ciò la Direzione dei Lavori si riserva il diritto di obbligare l'appaltatore alla dismissione di apparecchiature non approvate dalla Direzione dei Lavori senza che l'appaltatore possa per questo accampare pretese di alcuna natura.

Art. 69 - Verifiche e prove preliminari

Durante il corso dei lavori, la D.L. si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari sugli impianti o parti degli stessi, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato e del progetto. La Direzione dei Lavori è, infatti, l'unica figura demandata all'accettazione dei materiali da impiegare nelle lavorazioni ed essa, pertanto, può rifiutare materiali ritenuti non idonei e/o non conformi ai patti contrattuali. Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, si dovrà compilare regolare verbale.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che può essere utile allo scopo sopra accennato.

PROVE SUI MATERIALI

La stazione appaltante potrà indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti oggetto dell'appalto.

Le spese inerenti a tali prove non faranno carico alla stazione appaltante, la quale si assumerà le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Non saranno in genere richieste prove per i materiali contrassegnati con il Marchio di qualità Italiano o equivalenti ai sensi della legge n.791 del 18 ottobre 1977.

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo l'accettazione da parte della Direzione dei Lavori, la quale dovrà dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che il ritardo graverà sui termini di consegna delle opere.

La Ditta appaltatrice non dovrà porre in opera materiali rifiutati dall'Amministrazione appaltante, provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere a sua cura e spese.

Art.70 - Prove di verifica sugli impianti

Durante tutte le fasi delle installazioni e/o alla fine delle stesse la Direzione Lavori potrà richiedere l'effettuazione di prove e misure elettriche atte a verificare la corretta installazione dei materiali e delle apparecchiature senza che l'Affidataria possa per questo pretendere compensi aggiuntivi. L'Affidataria dovrà anzi essere in possesso di tutte le apparecchiature idonee a tal fine che dovrà mettere a disposizione dei tecnici incaricati dalla Direzione dei Lavori e/o dal Collaudatore

Prove da potere effettuare sono le seguenti:

- prove di tensione applicata
- misure di illuminamento sul piano stradale
- prove di funzionamento di timers e di interruttori crepuscolari
- prove di funzionamento di interruttori differenziali
- misure delle tensioni di passo e contatto presso le cabine elettriche
- prove dell'isolamento dei conduttori
- prove di continuità dei conduttori.

Alla fine di ogni sessione di prova si dovrà redigere apposito verbale da accludere agli atti della Direzione lavori, indicante data e orario della prova, condizioni ambientali, nominativi e qualifiche degli intervenuti, tipologia della prova e/o misura effettuata e relativi risultati. Detto verbale dovrà essere controfirmato in tutte le sue parti dagli intervenuti.